



CIRCOLARE N. 5 DEL 11 SETTEMBRE 2006

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E AMBIENTE

AMBIENTE

Supplemento Ordinario n° 152 alla G.U. n° 141 del 20 Giugno 2006	D.L.gs 29 Aprile 2006 n° 217	"Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti". Il nuovo decreto abroga la precedente legge 19 ottobre 1984, n. 748 (Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti)
--	------------------------------	---

Sul Supplemento Ordinario n. 152 alla GU n. 141 del 20 giugno 2006 è stato pubblicato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 dal titolo "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti". Il nuovo decreto abroga la precedente legge 19 ottobre 1984, n. 748 (Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti) e si applica ai:

- a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;
- b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato come indicato negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.
- b) Da segnalare tra l'altro:
 - il lungo elenco di prodotti definiti fertilizzanti posto all'art. 2,
 - le caratteristiche di tracciabilità dei prodotti con l'istituzione del «Registro dei fertilizzanti».

PREVENZIONE INCENDI

G.U. n° 138 del 16 Giugno 2006	D.P.R. 12 Aprile 2006 n° 214	"Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi".
--------------------------------	------------------------------	--

Sulla GU n. 138 del 16 giugno 2006 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 dal titolo "**Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi**". Il nuovo regolamento semplifica i procedimenti di prevenzione incendi per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc (detti depositi), se l'attività a cui si riferiscono non è già soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

Le modalità di svolgimento della pratica di prevenzione incendi necessaria per ottenere il Certificato di prevenzione incendi sono specificate negli articoli:

- 2, che riguarda gli adempimenti del titolare del deposito (anche se il titolare è un privato),
- 3, che concerne gli adempimenti che deve eseguire il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

In sostanza non risulta più necessaria l'approvazione del progetto (parere di conformità) prima della installazione del serbatoio, ma ad installazione avvenuta, il titolare presenta al Comando provinciale dei VVF la seguente documentazione:

- richiesta di sopralluogo su modello PIN
- la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32

- una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37
- una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito
- attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966

Il Comando rilascia al titolare contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di deposito.

AMBIENTE		
G.U. n° 146 del 26 Giugno 2006	Comunicato del Ministero dell' Ambiente e Tutela del Territorio	"Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali, attuativi del D.Lgs 3 Aprile 2006 n° 152 (Testo Unico norme in materia ambientale)

La Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006 riporta il comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in cui si avvisa che i 17 decreti ministeriali attuativi del D.Lgs. 152/06 e pubblicati in GU, non essendo stati a suo tempo inviati per essere sottoposti al preventivo e necessario controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, c. 1, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, non sono stati registrati dal predetto organo e, pertanto, non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti.

Si tratta di un provvedimento che, preannunciato più volte dal Governo, era atteso dagli operatori del settore: non si nasconde la problematicità di una tale misura, perché alcuni di questi temi oggetto dei decreti attengono aspetti fondamentali per la vita delle imprese e non possono essere oggetto di repentini cambiamenti, come i nuovi modelli dei registri di carico e scarico, i Cer, etc ...

Si tenga presente, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 3, c. 2 e 4 del D.Lgs. 152/06: infatti, entro il 29 aprile 2008 il Governo adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti.

Per ciò che concerne i rifiuti, quindi, le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli stessi restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte IV del D.Lgs. 152/06.

GESTIONE DELL'EMERGENZA IN PRESENZA DI DISABILI		
-	Circolare del 18 agosto 2006 del Ministero dell'Interno n. 880/4122	La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro in presenza di disabili. Strumenti di verifica e controllo (Check list)

È stata resa disponibile una nuova circolare del 18 agosto 2006 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con oggetto "La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list)".

Di particolare interesse la check-list posta nell'allegato, che ha lo scopo di fornire a chi si occupa di sicurezza un effettivo strumento di verifica e controllo finalizzato ad analizzare i principali aspetti di sicurezza nei luoghi con presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali o mentali.

La check-list è stata studiata in base alla sequenza delle azioni da svolgere a cura di tutte le persone interessate all'emergenza, dal momento in cui è compresa la situazione di allarme al raggiungimento del luogo sicuro.

AMIANTO		
-	Guida pratica	Prevenzione rischio amianto

La Commissione Europea, DG Occupazione, Affari sociali e pari opportunità ha reso disponibile un documento (nella forma di una guida pratica) rivolto a datori di lavoro, lavoratori e autorità di vigilanza relativo alle prevenzione del rischio amianto. Il documento contiene il lavoro del SLIC (Senior Labour Inspectors' Committee), successivo alla dichiarazione di Dresda alla conferenza sull'amianto del 2003. **Nella seconda metà del 2006** è prevista una campagna di ispezione per monitorare i luoghi di lavoro dove è possibile l'esposizione dei lavoratori ad amianto (per manutenzione, demolizione, rimozione o altro).

Il Consiglio dei Ministri n. 7 del 14 luglio ha approvato l'atteso **decreto** sulla protezione dei lavoratori dall'amianto. Questo decreto legislativo attua la Direttiva CEE/CEEA/CE n° 18 del 27/03/2003 dal titolo "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 marzo 2003 che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro".

Sul decreto hanno già espresso il loro parere sia le Commissioni parlamentari che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

La Direttiva CEE/CEEA/CE n° 18 del 27/03/2003 è compresa nell'Allegato B, elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004) e doveva essere messa in vigore dagli Stati europei entro il 15 aprile 2006.

VISITE ISPETTIVE NELLE AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE		
-	Circolare del 14 luglio 2006 Prot. N. DCPST/A4/RS/3000	"Attività di verifica e controllo ai sensi del D.Lgs. 334/99".

È stata resa nota la lettera circolare Prot. N. DCPST/A4/RS/3000, del 14 luglio 2006, emessa dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area rischi industriali, dal titolo "Attività di verifica e controllo ai sensi del D.Lgs. 334/99".

La circolare specifica le modalità di controllo degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 334/99, sia di competenza dei Vigili del Fuoco, sia del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi, sia delle Regioni.

Sono individuate anche le modalità ispettive per le attività non soggette al rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D.Lgs. 334/99.